



Ministero per i Beni e le Attività Culturali

Direzione Generale per il paesaggio, le belle arti, l'architettura e l'arte contemporanea

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
VISTA la legge 11 febbraio 2005 n. 15, recante modifiche ed integrazioni alla legge 7 agosto 1990, n. 241;
VISTA la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica in data 17 ottobre 2005;
VISTO il Decreto del 17 gennaio 1986 di dichiarazione di interesse storico-artistico della commode francese Luigi XV, oggi attribuita all'ebanista francese Antoine Robert Gaudreaus;
VISTA la richiesta di revisione del vincolo storico artistico ai sensi dell'art. 128, comma 3, del D.Lgs n. 42 del 2004 presentata in data 10.1.2007 dalla Edmond J. Safra Philantropich Foundation proprietaria della commode;
VISTO il Decreto del 30.3.2007, prot. 20149, di rigetto della istanza di revisione del vincolo e di conferma della sussistenza dell'interesse storico artistico della commode;
VISTA la sentenza del TAR Lazio, Sez. II quater, n. 4987 del 23 maggio 2008 con la quale è stato accolto il ricorso proposto dalla proprietà per l'annullamento del decreto del 30.3.2007 di conferma dell'interesse storico artistico della commode;
VISTA la nuova istanza di esecuzione della sentenza presentata al TAR Lazio dalla Fondazione Edmond J. Safra Philantropic in data 18.9.2008;
CONSIDERATO che in data 4 novembre 2008, prot. 7622/34.07.01, il Soprintendente della PSAE e per il Polo Museale della Città di Roma ha riavviato il procedimento di revisione del vincolo invitando la Edmond J. Safra Philantropich a partecipare al procedimento ai sensi dell'art. 10 e ss della L. 241 del 1990,
CONSIDERATO che la Fondazione provvedeva, nel termine di 30 giorni previsto dalla legge n. 241 del 1990, al deposito di una memoria con allegata dettagliata relazione storico-artistica a firma del prof. Alvar Gonzales-Palacios;
CONSIDERATO che nella riunione del 23 aprile 2009 il Comitato tecnico-scientifico per il patrimonio Storico Artistico ed Etnoantropologico della Direzione Generale per i Beni Architettonici Storico Artistici ed Etnoantropologici ha ritenuto "**accettabile l'istanza di revisione del procedimento di dichiarazione del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio) sull'opera in oggetto, in virtù:**

- della validità delle ineccepibili conclusioni di Alvar Gonzales Palacios: 'la stessa provenienza dimostra come questo mobile non abbia non solo alcun rapporto con lo sviluppo dell'ebanisteria italiana ma anche con la storia di questo paese e con le sue collezioni storiche. E' dunque da escludere che essa possa far parte del patrimonio artistico italiano e si deve affermare senza alcun dubbio l'assenza di ogni suo legame, diretto o indiretto, con le arti decorative della penisola';

SA

copie firmate e inv.



Ministero per i Beni e le Attività Culturali

Direzione Generale per il paesaggio, le belle arti, l'architettura e l'arte contemporanea

- della permanenza relativamente breve e recente del manufatto in questione entro i confini della Repubblica Italiana;
- dell'attuale considerazione del patrimonio storico-artistico in ambito comunitario, a cui si ispira la normativa vigente sulla circolazione dei beni in territorio UE, entrata in vigore successivamente alla data di apposizione del vincolo sulla commode (1986)."

DECRETA

- Il Decreto di dichiarazione di interesse storico-artistico del 17 gennaio 1986, sulla Commode di Antoine – Robert Gaudreau, in lacca giapponese e Vernis de Paris, con finiture in bronzo dorato di Jaques Caffieri e ripiano in breccia violetta, Parigi 1744, cm. 85 x 132 x 73, di proprietà della Edmond J. Safra Philantropich Foundation, E' ANNULLATO
- la Soprintendenza per il patrimonio Storico Artistico ed Etnoantropologico di Roma è incaricata di provvedere alla notifica della presente decisione alla Edmond J. Safra Philantropich Foundation;
- avverso il presente decreto è ammessa proposizione di ricorso: a) giurisdizionale davanti il Tribunale Amministrativo Regionale competente, secondo le modalità di cui alla legge 6 dicembre 1971 n. 1034, entro 60 giorni dalla notifica della presente dichiarazione; b) straordinario al Capo dello Stato ai sensi del DPR 24 novembre 1971 n. 1199, entro 120 giorni dalla notifica della presente dichiarazione o della decisione del ricorso amministrativo di cui alla lettera a), qualora si opti per la preventiva presentazione del medesimo.

Roma, 10/1/2009

Prot. n. 4705

Copie fruibili.

IL DIRETTORE GENERALE
(Arch. Roberto Cecchi)